

PACCHETTO INFORMATIVO

INVALIDITÀ CIVILE E PREVIDENZA

GUIDA ALLE INCOMPATIBILITÀ

FEBBRAIO 2022

Su carta, in linea, on line.



Richiedi la tua copia a:
superabilemagazine@inail.it

Numero Verde
800 810 810
PER INFORMAZIONI

PER CHIAMATE DALL'ESTERO
E DAI CELLULARI
+39 06 45539607
PER INFORMAZIONI
Il costo varia a seconda dell'operatore utilizzato
e del proprio piano telefonico.

www.superabile.it



INDICE

Premessa	pag. 4
Incompatibilità e Incumulabilità	pag. 4
Prestazioni economiche assistenziali	pag. 5
Esportabilità all'estero	pag. 5
Reversibilità	pag. 5
Invalidità Civile	pag. 6
Persone straniere	pag. 6
Categorie Invalidità Civile	pag. 6
Definizione di invalido civile	pag. 6
Invalidi Civili	pag. 7
Invalidi civili minori di 18 anni	pag. 7
Ciechi Civili	pag. 8
Sordi Civili	pag. 9
Tabella Generale delle provvidenza economiche divisa per categorie	pag. 10
Compatibilità tra invalidità civile totale (100%) e inserimento lavorativo	pag. 11
Persone con disabilità psichica	pag. 11
Benefici economici divisi per categoria	pag. 13
Invalidi Civili	pag. 13
Pensione	pag. 13
Indennità di accompagnamento	pag. 14
Assegno mensile di assistenza	pag. 15
Indennità di frequenza	pag. 17
Ciechi Civili Assoluti	pag. 18
Pensione	pag. 18
Indennità di accompagnamento	pag. 18
Ciechi Civili Parziali (Ventesimisti)	pag. 19
Pensione	pag. 19
Indennità Speciale	pag. 20

Sordi Civili	pag. 21
Pensione	pag. 21
Indennità di comunicazione	pag. 21
Persone sordocieche	pag. 22
Indennità annuale per lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi	pag. 23
Approfondimento sulle cumulabilità	pag. 24
Regime previgente e regime attuale	pag. 24
Lavoratori Invalidi	pag. 25
INPS – Settore privato	pag. 27
Pensione ordinaria di inabilità	pag. 27
Assegno mensile per assistenza personale e continuativa	pag. 28
Assegno ordinario di invalidità	pag. 29
Pensione anticipata di vecchiaia per lavoratori non vedenti e invalidi con 80%	pag. 31
Pubblico Impiego (ex INPDAP)	pag. 32
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa	pag. 32
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro	pag. 33
Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte	pag. 33
Pensione di vecchiaia	pag. 34
Pensione anticipata	pag. 34
Invalidità per causa di servizio	pag. 35
Invalidità Civile e Inabilità INPS/ex INPDAP/INAIL	pag. 39
Pensione ai superstiti e rendita INAIL	pag. 39
Pensione di inabilità derivante da esposizione all'amianto	pag. 40
Danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni - Rendita INAIL e altre prestazioni economiche	pag. 44
Le prestazioni economiche erogate dall'INAIL	pag. 44
Indennitarie	pag. 45
Prevenzionali	pag. 49
Integrative della rendita in precise situazioni invalidanti	pag. 49
Prestazioni assicurative volte a sostenere condizioni di bisogno comunque collegate all'evento lavorativo lesivo	pag. 51

PREMESSA

In caso di invalidità, è possibile accedere a diversi riconoscimenti, che danno diritto a provvidenze economiche differenti, a seconda della tipologia di accertamento effettuato: quelli che possono essere richiesti per invalidità civile e quelli a cui è possibile accedere solo nel caso si svolga attività lavorativa.

L'invalidità civile viene riconosciuta alle persone invalide, senza limiti di età e indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa.

In questo caso, per ottenere le prestazioni economiche non è necessario avere una determinata anzianità contributiva, poiché si tratta di **prestazioni assistenziali**.

L'inabilità lavorativa, invece, è riferita agli accertamenti che possono essere richiesti soltanto dai lavoratori invalidi. Tali accertamenti debbono essere effettuati dagli Enti previdenziali di appartenenza o, nel caso di infortunio o malattia professionale, da parte dell'INAIL.

Per quanto riguarda gli Enti previdenziali (INPS/exINPDAP), per presentare domanda di riconoscimento dell'inabilità, è necessario essere in possesso di un minimo di anni di contribuzione. In questo caso i benefici economici spettanti rientrano tra le **prestazioni previdenziali**.

Riassumendo, le prestazioni assistenziali si distinguono da altre tipologie di prestazioni concesse per invalidità, che presuppongono una posizione lavorativa dell'interessato e prevedono trattamenti economici erogati dai diversi Enti di previdenza o dagli Istituti assicurativi obbligatori.

Incompatibilità e Incumulabilità

È importante evidenziare che, dal momento che è possibile accedere ai diversi riconoscimenti per invalidità, gli stessi possono dare luogo ad alcune forme di incompatibilità/incumulabilità, sia per quanto concerne le visite di accertamento sia per i relativi benefici economici spettanti.

Pertanto, è importante chiarire cosa s'intende per **incompatibilità e incumulabilità**.

L'**incompatibilità** consiste nell'**impossibilità di percepire due trattamenti economici diversi** per la stessa patologia invalidante.

Quando si verifica una di queste condizioni è necessario - ove possibile - optare per la provvidenza che si ritiene più conveniente.

Si parla di **incumulabilità**, invece, quando si ha la possibilità di avere due accertamenti e riconoscimenti diversi per la stessa causa invalidante, ma **non si ha diritto al cumulo delle singole prestazioni economiche spettanti per ogni riconoscimento**.

In questa *Guida*, verranno esaminate le provvidenze economiche concesse per invalidità civile – divise per categorie – così come quelle spettanti ai lavoratori invalidi e le relative incompatibilità che possono verificarsi tra loro.

Prestazioni economiche assistenziali

Le **prestazioni assistenziali** non comportano una posizione lavorativa/assicurativa dell'interessato e prevedono trattamenti economici, a cui **possono accedere tutti i cittadini**, anche stranieri.

Rientrano in questa tipologia di benefici economici, per esempio, le prestazioni concesse per invalidità civile: pensioni, assegni, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale, ecc.

Esportabilità all'estero

Diversamente dai trattamenti pensionistici previdenziali, i benefici assistenziali non sono erogabili a soggetti residenti all'estero.

Si tratta, infatti, di prestazioni economiche garantite solo nel territorio italiano, concesse a coloro che hanno la residenza stabile in Italia.

Reversibilità

È importante precisare, inoltre, che le prestazioni economiche assistenziali, (come ad esempio quelle concesse per invalidità civile, assegno sociale, ecc.) non sono reversibili ai superstiti.

Pertanto, in caso di decesso dell'interessato, la prestazione economica di cui era titolare non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

INVALIDITÀ CIVILE

È importante precisare che **il riconoscimento di invalidità civile è il requisito indispensabile** per poter accedere **alle provvidenze economiche assistenziali** e ai diversi benefici, che includono i settori sanitario, sociale, lavorativo, mobilità, ecc.

Al riconoscimento dell'invalidità civile si procede tramite la visita di accertamento presso la Commissione Medica dell'ASL oppure, nel caso di alcune Regioni, questa competenza è passata all'INPS.

La domanda per essere sottoposti a visita medica, corredata di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, deve essere presentata all'INPS **esclusivamente per via telematica**.

Persone straniere

Per quanto riguarda l'**accertamento dell'invalidità civile, le persone straniere** con regolare permesso di soggiorno (*Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n 286*) hanno gli stessi diritti e possono presentare domanda, seguendo la stessa prassi dei cittadini italiani.

I **cittadini stranieri extracomunitari**, per fare domanda di accertamento dell'invalidità civile, debbono essere in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (*articolo 41 Testo Unico Immigrazione*).

È necessario, inoltre, avere la residenza, stabile e abituale, nel territorio italiano.

Categorie Invalidità Civile

Nell'invalidità civile si distinguono **tre diverse categorie**, che hanno diritto ai benefici economici diversi:

- **invalidi civili**
- **ciechi civili**
- **sordi civili**

In tutti i casi, comunque, l'accertamento sanitario è effettuato con le stesse modalità. I requisiti sanitari determinano l'appartenenza ad ogni categoria e i relativi benefici spettanti.

Definizione di invalido civile (*Legge 30 marzo 1971, n. 118*)

Si considera **invalido civile** qualsiasi persona, maggiorenne o minorenni che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico, indipendentemente dall'età, dal sesso e dall'attività lavorativa - considerando che ne hanno diritto anche i bambini a partire da 0 anni e gli ultrasessantacinquenni (67 anni per il 2021/2022) che non siano più in età lavorativa.

INVALIDI CIVILI

I benefici economici spettanti per gli invalidi civili sono:

- pensione (concessa solo a coloro a cui è stata riconosciuta un'invalidità del 100%)
- assegno mensile (riguarda un'invalidità parziale dal 74% fino al 99%)
- indennità di frequenza (solo per i minori fino e non oltre i 18 anni di età)
- indennità di accompagnamento (concessa senza limiti di età. Nel caso di maggiorenni è necessario un riconoscimento di invalidità del 100%)

Invalidi civili minori di 18 anni

Ai minori di 18 anni non viene attribuita una percentuale d'invalidità e non hanno diritto alla pensione o all'assegno mensile.

Ciò trova fondamento nel fatto che queste due provvidenze economiche sono concesse come corrispettivo di un mancato guadagno causato dalla minorazione, quindi la sua erogazione trova giustificazione solo per le persone maggiorenni e non per i minori.

Infatti, per i minorenni la *legge* subordina il riconoscimento dell'invalidità civile a condizione che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (*articolo 2, comma 2 Legge n. 118/71*).

Pertanto, **i soli benefici economici spettanti per i minori di 18 anni sono:**

- indennità di accompagnamento

oppure

- indennità di frequenza.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento. Di conseguenza, la concessione di una esclude il diritto a percepire l'altra.

CIECHI CIVILI (Legge 10 febbraio 1962, n. 66)

I ciechi civili si distinguono in **ciechi assoluti** e **ciechi parziali**. Per essere riconosciuti come appartenenti alla categoria di **ciechi civili** è necessario rientrare nei seguenti parametri di perdita visiva:

Ciechi assoluti

residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

È considerato anche deficit visivo del 100% se il visus di un occhio è inferiore a 1/20 e quello dell'altro occhio è uguale o inferiore a tale valore (Legge 3 aprile 2001, n. 138).

Ciechi parziali

residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (Legge 3 aprile 2001, n. 138).

Per tutte le altre minorazioni visive

Per questa categoria non è contemplata una percentualizzazione dell'invalidità, essendo sufficiente rientrare nei parametri sopra indicati.

Nel caso in cui la minorazione dell'apparato visivo risulti di grado inferiore a quello previsto per lo *status* di cieco civile, si procederà ad una valutazione come invalido civile, con conseguente attribuzione di una percentuale di invalidità.

I benefici economici spettanti per i ciechi civili sono diversi secondo si tratti di ciechi assoluti o ciechi parziali.

Ai **ciechi assoluti maggiorenni** è concessa la pensione e, automaticamente, l'indennità di accompagnamento; mentre che per i **minori di 18 anni** è concessa soltanto l'indennità di accompagnamento.

I **ciechi parziali**, invece, **sia minorenni, sia maggiorenni**, hanno diritto alla pensione e l'indennità speciale. Diversamente a quanto previsto per i ciechi assoluti, per ottenere l'indennità speciale è necessaria espressa richiesta dell'interessato.

Ciechi decimisti

Sono considerati ciechi decimisti, coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione.

Beneficio economico – Assegno vitalizio

In passato, ai ciechi decimisti era concessa una prestazione economica chiamata "assegno vitalizio".

Con l'istituzione della pensione a favore dei ciechi assoluti e dei ciechi parziali l'assegno vitalizio è stato soppresso così come l'appartenenza dei ciechi decimisti alla categoria di ciechi civili.

L'assegno ha continuato, comunque, ad essere erogato solo per coloro che ne usufruivano prima dell'entrata in vigore della *Legge 10 febbraio 1962 n. 66*, legge di riforma in materia di provvidenze economiche in favore delle persone non vedenti.

Pertanto, attualmente, nel caso di una diminuzione visiva di 1/10 in entrambi gli occhi, si dovrà effettuare una valutazione come invalido civile con la conseguente attribuzione di una percentuale d'invalidità.

SORDI CIVILI (*Legge 26 maggio 1970, n. 381*)

Sono considerati **sordi civili** coloro che sono affetti da sordità congenita o acquisita nell'arco dell'età evolutiva (da 0 a 12 anni di età), che abbia "compromesso" il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Il requisito della soglia uditiva, per appartenere a questa categoria, è da considerarsi corrispondente a una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore.

È importante precisare che, come per i ciechi civili, anche nel caso dei sordi civili non sono attribuite percentuali di invalidità, poiché è sufficiente dimostrare che la perdita uditiva rientra nei parametri sopra indicati.

I benefici economici per le persone sorde civili sono la pensione non reversibile e l'indennità di comunicazione. Ai minori di 18 anni, è concessa soltanto l'indennità di comunicazione.

Grado di ipoacusia inferiore a 75 db

Nel caso in cui la minorazione dell'apparato uditivo sia di grado inferiore a quello previsto per lo *status* di sordo civile, o non sia dimostrabile l'età d'insorgenza dell'ipoacusia entro l'arco dell'età evolutiva (da 0 a 12 anni), verrà effettuata una valutazione come invalido civile e l'attribuzione di una percentuale di invalidità.

Pluriminorazioni

Potrebbe verificarsi che una stessa persona sia affetta da patologie che rientrano, contemporaneamente, in due o tre categorie diverse. In questo caso si parla di pluriminorazioni.

Pertanto, la pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla presenza di distinte minorazioni invalidanti appartenenti a categorie diverse: per esempio, sordo civile e invalido civile oppure cieco civile e invalido civile.

Di conseguenza, nel caso si verifichi una di queste condizioni, è possibile ottenere riconoscimenti diversi con il conseguente cumulo delle provvidenze economiche, in quanto l'appartenenza a una determinata categoria di invalidità non esclude la possibilità di appartenere contemporaneamente a un'altra.

Questo non significa, però, che la stessa patologia possa essere valutata due volte, per esempio come invalido civile e, nel contempo, come cieco civile oppure come invalido civile e sordo civile (*Legge 429/199; Sentenza Corte costituzionale 346/1989*).

TABELLA GENERALE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE DIVISA PER CATEGORIE

	Da 0 a 18 anni	Da 18 a 67 anni	Dopo i 67 anni
Invalidi civili	- Indennità di accompagnamento <i>oppure</i> - Indennità di frequenza	- Pensione o Assegno mensile - Indennità di accompagnamento	- Assegno sociale - Indennità di accompagnamento
Sordi civili	- Indennità di comunicazione	- Pensione - Indennità di comunicazione	- Assegno sociale - Indennità di comunicazione
Ciechi assoluti	- Indennità di accompagnamento	- Pensione - Indennità di accompagnamento	- Pensione - Indennità di accompagnamento
Ciechi parziali	- Pensione - Indennità speciale	- Pensione - Indennità speciale	- Pensione - Indennità speciale

Compatibilità tra invalidità civile totale (100%) e inserimento lavorativo

Per quanto riguarda la compatibilità tra invalidità civile totale (100%) ed inserimento lavorativo è necessario riferirsi alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68**. Infatti, un aspetto di centrale importanza di questa legge è il *Collocamento Mirato*, che prevede, attraverso l'azione svolta dai servizi per l'inserimento lavorativo, il reale incontro tra le residue capacità lavorative della persona con disabilità e le esigenze delle Imprese.

Per *Collocamento Mirato* delle persone con disabilità si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro.

Il **D.P.C.M. 13 gennaio 2000**, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68", regola l'attività della Commissione operante presso la ASL e competente ad accertare le condizioni di disabilità per l'accesso al collocamento delle persone con disabilità.

L'accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona con disabilità. Pertanto, l'attività della Commissione di cui all'*articolo 4 Legge n. 104/92* è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona con disabilità.

Dall'entrata in vigore della *Legge n. 68/99*, le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità non possono più procedere alla valutazione delle capacità lavorative, definendo la collocabilità o non collocabilità della persona con disabilità, in quanto non più competenti.

La valutazione delle capacità lavorative deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'*art. 1 comma 4 Legge n. 68/99* e perciò deve essere eseguita dalle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità integrate da un operatore sociale e da un esperto, nei casi da esaminare, come previsto dall'*art. 4 Legge n. 104/92*.

Persone con disabilità psichica

Per completezza di informazione, è necessario fare un ultimo cenno al problema del collocamento al lavoro delle persone con disabilità psichica. L'*art. 5 Legge 2 aprile 1968, n. 482* non contemplava fra i destinatari della legge sul *Collocamento Obbligatorio* le persone con invalidità psichica.

La **Sentenza Corte Costituzionale 2 febbraio 1990, n. 50** ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale.

Successivamente l'*art. 19 Legge 5 febbraio 1992, n. 104* estendeva l'applicazione della *Legge n. 482/1968* anche a coloro che hanno una

minorazione psichica, che abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.

L'art. 9 comma 4 **Legge n. 68/99** fa espresso riferimento alle persone con disabilità psichica, prevedendo che:

"I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13".

Anche per le persone con le suddette disabilità, definite nei verbali di invalidità *"non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"*, le Commissioni delle ASL e gli esperti dei Comitati tecnici dovranno indicare le residue capacità lavorative, le abilità, le inclinazioni e le attitudini lavorative.

Coloro che hanno un'invalidità totale (percentuale di invalidità pari al 100%) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva.

In alcuni casi, l'accertamento della disabilità ai fini del collocamento al lavoro può dare esito negativo, ma la valutazione deve essere eseguita in una situazione per la quale è possibile svolgere gli atti quotidiani della vita o l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore non può costituire un impedimento a priori.

Incompatibilità delle provvidenze economiche per invalidità civile

È importante precisare che il cumulo di alcune provvidenze economiche spettanti per invalidità civile con le prestazioni INAIL o per causa di servizio è possibile soltanto nel caso in cui la patologia, che ha determinato il riconoscimento per invalidità civile, sia diversa da quella che ha dato luogo a un riconoscimento INAIL o per causa di servizio.

BENEFICI ECONOMICI DIVISI PER CATEGORIA

Poiché secondo la categoria di appartenenza i benefici economici sono diversi, di seguito vengono descritte, in linee generali, le prestazioni spettanti per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili e le loro compatibilità e cumulabilità.

INVALIDI CIVILI

PENSIONE

Hanno diritto alla **pensione di inabilità** coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, a cui sia stata riconosciuta una invalidità del 100%. La pensione è **compatibile** con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La pensione di inabilità è cumulabile con:

- le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (*art. 12 Legge n. 412/1991*)
- qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o per causa di servizio. Pertanto, anche con rendita INAIL e Assegno Personale Continuativo erogato dall'INAIL, o simili indennità erogate da altri Enti
- indennità di accompagnamento concessa dall'INPS (*Assegno mensile per assistenza personale e continuativa*), ma solo nel caso in cui non si abbia diritto all'indennità di accompagnamento come invalido civile
- indennità di accompagnamento per invalidi civili, soltanto nel caso che l'accertamento sanitario abbia dato luogo alla sua concessione

Solo nel caso di pluriminorazioni, la pensione è cumulabile con:

- la pensione e l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti
- la pensione e l'indennità speciale per i ciechi parziali
- la pensione e indennità di comunicazione per i sordi civili

Invalidi ricoverati in istituti o case di riposo

La pensione spetta in misura intera anche se la persona invalida è ricoverata in Istituti o Case di riposo private o anche nel caso di strutture pubbliche gratuite.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento (*istituita con la Legge n. 18/1980*) viene concessa senza limite di età. Pertanto, spetta sia ai minori di 18 anni e oltre i 67 anni di età. Il limite di età aumenta gradualmente in base alla aspettativa di vita. Per il 2019 e il 2020 sono 67 anni: a tale età cessa la corresponsione della pensione per gli invalidi civili e, in sostituzione, è concesso automaticamente l'assegno sociale.

(*art. 19 Legge n. 118/71 - art. 3 Legge n. 335/95*)

L'indennità è corrisposta solo quando la Commissione Medica abbia accertato un'invalidità totale (100%) e l'interessato si trovi in una delle seguenti condizioni:

- *nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*
- *non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita un'assistenza continua.*

L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa (*art. 1, comma 3 Legge n. 508/88*) ed è cumulabile con:

- la pensione per gli invalidi civili
- le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (*art. 12 Legge n. 412/1991*)
- le pensioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio

Il cumulo dei benefici economici è possibile soltanto se la patologia che ha determinato il riconoscimento come invalido civile è diversa da quella che ha dato luogo ad un riconoscimento Inail o per causa di servizio.

Periodo di detenzione

L'indennità di accompagnamento è dovuta anche durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l'esigenza di assistenza cui il diritto all'indennità è finalizzato.

È incompatibile con:

- analoghe indennità concesse per causa di lavoro (INAIL) o per causa di servizio (*art. 1 Legge n. 508/1988*)
- analoghe indennità concesse per causa di guerra (*art. 1 Legge n. 508/1988*)
- indennità di frequenza (*art. 3 Legge n. 289/90*)
- ricovero gratuito in Istituti o in Case di riposo pubbliche o in regime convenzionato (*art. 14-septies, comma 2 Legge n. 33/1980 - art. 12, comma 3 Legge n. 118/ 1971*). Per ricovero gratuito deve intendersi il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico. Non è causa di incompatibilità il ricovero in day hospital.

- l'assegno mensile per assistenza personale e continuativa (indennità di accompagnamento INPS). È comunque possibile optare per il trattamento economico più favorevole.

Analoghe prestazioni

L'art. 1 **Legge n. 508/1988**, che ha previsto l'incompatibilità della suddetta indennità "con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio", deve essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze, a cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come per esempio pensioni o rendita Inail.

Nel caso di incompatibilità con altre provvidenze economiche è data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

È incompatibile con:

- l'indennità di frequenza concessa agli invalidi civili minori di 18 anni, anche nel caso di pluriminorazioni (art. 3, Legge 289/90)

Solo nel caso di pluriminorazioni, l'indennità è cumulabile con:

- pensione e indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti (art. 2 Legge n. 429/1991)
- pensione e indennità speciale per i ciechi parziali
- pensione e indennità di comunicazione per i sordi civili

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

Hanno diritto all'assegno mensile di assistenza gli invalidi civili, a cui è stata riconosciuta una percentuale pari o superiore al 74% e fino al 99% (invalidi civili parziali).

L'assegno mensile è incompatibile con:

- le pensioni di invalidità lavorativa erogate a qualsiasi titolo dall'INPS e da altri Enti, per i lavoratori autonomi e dipendenti (art. 9 Legge 26 febbraio 1982, n. 54 - art.1 comma 12 Legge 12 giugno 1984, n. 222)
- le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro o per causa di servizio (art. 3 Legge n. 407/1990 - art. 12 Legge n. 412/1991), quindi anche con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/1993 - Legge n. 407/90 - Decreto n. 553/1992);
- l'indennità di accompagnamento INAIL, INPS e altri Enti

Pertanto, a differenza delle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili, **l'assegno mensile di assistenza**

non è cumulabile né compatibile con altre prestazioni economiche previdenziali compresa la rendita INAIL.

Per quanto riguarda la rendita INAIL rientrano nel regime di incompatibilità le prestazioni economiche a carattere diretto previste dalla legislazione infortunistica (rendite dirette, assegno per assistenza personale continuativa, assegno di incollocabilità), con esclusione delle prestazioni ai superstiti (rendita a superstiti, speciale assegno continuativo mensile ex *legge n. 248/1976*).

Scelta fra diverse provvidenze economiche opzionabili

È data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. L'opzione deve essere esercitata non appena l'interessato riceve la notifica formale del Verbale.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, la persona invalida ha l'obbligo di comunicarlo all'INPS entro trenta giorni dalla notifica da parte di altro Ente del provvedimento di concessione del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

La rinuncia all'uno o all'altro trattamento è irrevocabile.

Facoltà di opzione e rendita INAIL

Sebbene il diritto di opzione sia irrevocabile, questa regola non si applica all'assegno mensile e alla rendita INAIL. Infatti, in questo caso, è previsto che la facoltà di opzione possa essere nuovamente esercitata in futuro - purché sussistano i requisiti - qualora intervengano mutamenti nella situazione dell'interessato. Al riguardo viene formulata, a titolo di esempio, l'ipotesi della cessazione della rendita INAIL, in caso di recupero della capacità lavorativa, accertata in sede di revisione medica (*Circolare INAIL n. 54/1993*).

Solo in caso di pluriminorazioni, l'assegno è cumulabile con:

- la pensione e l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
- la pensione e l'indennità speciale per ciechi parziali
- la pensione indennità di comunicazione per i sordi civili

Differenza tra l'assegno mensile di assistenza e l'assegno ordinario di invalidità dell'INPS (Categoria IO)

L'assegno mensile di assistenza concesso agli invalidi civili parziali, pur essendo erogato dall'INPS, non è subordinato alla presenza di requisiti contributivi, trattandosi di una prestazione economica assistenziale concessa per invalidità civile e, indipendentemente dall'Ente preposto per il pagamento, l'accertamento resta di competenza della Commissione Medica della ASL, anche se la verifica, e definita approvazione, spetta alla Commissione medico-legale dell'INPS (CML).

È importante precisare che nelle Regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l'affidamento dell'accertamento sanitario all'INPS (cd. Convenzioni CIC), la visita avviene, direttamente presso i Centri medico-legali dell'INPS.

L'assegno ordinario di invalidità (Cat. IO), invece, pur basandosi sugli stessi requisiti di stato di salute (infermità fisica o mentale, tale da provocare una riduzione permanente della capacità lavorativa, non inferiore a due terzi), è subordinato alla presenza di determinati requisiti di anzianità contributiva.

La visita medica per l'accertamento viene effettuata dalla apposita Commissione Medica dell'INPS. Pertanto, può essere richiesto soltanto dai lavoratori, che siano in possesso di determinati requisiti contributivi e sanitari (*art.1 Legge n. 222/84*). Il beneficio è riservato soltanto ai lavoratori del settore privato.

Incompatibilità tra le due provvidenze economiche

Si tratta, dunque, di due provvidenze economiche distinte e incompatibili tra loro. Pertanto, chi percepisce una delle prestazioni non ha diritto a percepire l'altra. Rimane salvo il diritto di opzione.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L'indennità di frequenza è concessa agli invalidi civili minorenni, non oltre i 18 anni di età. Pertanto, l'incompatibilità con prestazioni di ordine lavorativo costituisce un'ipotesi molto rara.

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con:

- indennità di accompagnamento per invalidi civili (*art. 3 Legge n. 289/90*)
- indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti (*art. 3 Legge n. 289/90*)
- indennità speciale per ciechi civili parziali (*art. 3 Legge n. 289/90*)
- indennità di comunicazione per sordi civili (*art. 3 Legge n. 289/90*)
- qualsiasi forma di ricovero (*art. 3 Legge n. 289/90*)
- indennità di accompagnamento erogata dall'INAIL, dall'INPS, o da altri Enti

In caso di pluriminorazioni, l'indennità di frequenza è cumulabile soltanto con la pensione per i ciechi parziali.

Incompatibilità con l'indennità di frequenza

Per quanto riguarda la cumulabilità delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili, il principio che emerge dalla legislazione vigente è quello della ammissibilità del cumulo, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, come nel caso dell'indennità di frequenza.

Infatti, l'*art. 3 Legge n. 289/90* preclude espressamente, anche in caso di pluriminorazioni, la concessione dell'indennità di frequenza per coloro che sono titolari d'indennità di accompagnamento per invalidi civili, indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, indennità speciale per ciechi civili parziali e indennità di comunicazione per i sordi civili. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

CIECHI CIVILI ASSOLUTI

La pensione e l'indennità di accompagnamento, prestazioni economiche a cui hanno diritto i ciechi assoluti, spettano a coloro che sono affetti da cecità assoluta per causa congenita o contratta, **non dipendente da causa di guerra, di servizio o lavoro** (INAIL).

PENSIONE

La pensione per le persone cieche assolute è cumulabile con:

- le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (*art. 12 Legge n. 412/1991*)
- qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o per causa di servizio. Pertanto, anche con la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento erogata dall'INAIL o da altri Enti
- indennità accompagnamento per i ciechi assoluti

Solo in caso di pluriminorazioni, la pensione è cumulabile con:

- pensione e indennità di accompagnamento per invalidi civili totali (100%) (*art. 2, Legge n. 429/1991*)
- assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali
- pensione e indennità di comunicazione per sordi civili

INDENNITÀ di ACCOMPAGNAMENTO

Per i ciechi assoluti, la pensione e l'indennità di accompagnamento poggiano sul medesimo presupposto sanitario. Pertanto, quando viene concessa la pensione, il diritto all'indennità di accompagnamento è automatico e non è necessario presentare ulteriore domanda per ottenere la suddetta indennità.

È cumulabile con:

- pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (*art. 12 Legge n. 412/1991*)
- pensioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o per causa di servizio, quindi anche con la rendita INAIL

È incompatibile con:

- analoghe provvidenze concesse per causa di guerra (*art. 1 comma 4 Legge n. 508/1988*)
- analoghe provvidenze concesse per causa di lavoro o per causa di servizio (*art. 1 comma 4 Legge n. 508/1988*)

Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole (*art. 1 comma 5 Legge n. 508/1988*).

Inoltre, è incompatibile con:

- indennità di frequenza concessa agli invalidi civili minori di 18 anni, anche nel caso di pluriminorazioni (*art. 3 Legge n. 289/90*)

Solo nel caso di pluriminorazioni, l'indennità è cumulabile con:

- pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%)
- assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali
- indennità di accompagnamento per invalidi civili (*art. 2 Legge n. 429/1991*)
- pensione e indennità di comunicazione per sordi civili

CIECHI CIVILI PARZIALI (VENTESIMISTI)

Sono considerati ciechi parziali o ventesimisti coloro a cui sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, per causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, lavoro o per causa di servizio.

Le prestazioni economiche per i ciechi parziali sono: pensione e indennità speciale.

PENSIONE

La pensione è cumulabile con:

- pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (*art. 12 Legge n. 412/1991*)
- qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o per causa di servizio. Pertanto, anche con la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento erogata dall'INAIL o da altri Enti
- indennità di accompagnamento concessa dall'INPS (assegno mensile per assistenza personale e continuativa)
- indennità speciale per ciechi parziali. In questo caso, la pensione e l'indennità speciale poggiano sul medesimo presupposto sanitario, quindi si ha diritto alle due prestazioni senza bisogno di ulteriori accertamenti. Tuttavia per ottenere l'indennità speciale è necessaria espressa richiesta dell'interessato.

Solo nel caso di pluriminorazioni riconosciute per invalidità civile, la pensione è cumulabile con:

- pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%)
- assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali
- indennità di accompagnamento per invalidi civili (*art. 2 Legge n. 429/1991*)
- pensione e indennità di comunicazione per sordi civili (*art. 2 Legge n. 429/1991*)

INDENNITÀ SPECIALE

La **Legge 21 novembre 1988, n. 508**, aveva stabilito che l'indennità speciale fosse corrisposta d'ufficio a coloro che alla data della sua entrata in vigore (10 dicembre 1988) erano titolari di pensione. A partire dalla suddetta data, per ottenere l'indennità speciale è necessaria espressa richiesta dell'interessato.

È cumulabile con:

- pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (*art. 12 Legge n. 412/1991*)
- qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o per causa di servizio. Pertanto, anche con la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento erogata dall'INAIL o da altri enti.

L'indennità speciale e ricovero

L'indennità speciale è compatibile con il ricovero gratuito. Pertanto, per la sua erogazione è irrilevante che l'interessato sia ricoverato in struttura pubblica o privata.

L'indennità speciale è incompatibile con:

- indennità di frequenza per invalidi civili, anche nel caso di pluriminorazioni (*art. 3 Legge n. 289/90*).

Solo nel caso di pluriminorazioni riconosciute per invalidità civile

l'indennità è cumulabile con:

- pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%)
- assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali
- indennità di accompagnamento per invalidi civili (*art. 2 Legge n. 429/1991*)
- pensione e indennità di comunicazione per sordi civili (*art. 2, Legge 429/1991*)

Modalità di erogazione

La **Legge 21 novembre 1988, n. 508** aveva stabilito che l'indennità speciale fosse corrisposta d'ufficio a coloro che alla data della sua entrata in vigore (10 dicembre 1988) erano titolari di pensione non reversibile. A partire dalla suddetta data, per ottenere l'indennità speciale è necessaria espressa richiesta dell'interessato.

SORDI CIVILI

I benefici economici a cui si ha diritto per sordità civile sono la pensione e l'indennità di comunicazione. La pensione spetta solo ai maggiorenni di età compresa tra 18 e 67 anni di età. L'indennità di comunicazione, invece, viene erogata senza limite di età, quindi da 0 anni ed oltre i 67 anni.

PENSIONE

È cumulabile con:

- pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (*art. 12 Legge n. 412/1991*)
- qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o per causa di servizio. Pertanto, anche con la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento erogata dall'INAIL o da altri Enti
- indennità di accompagnamento concessa dall'INPS (assegno mensile per assistenza personale e continuativa)
- indennità di comunicazione per sordi civili

Solo nel caso di pluriminorazioni, la pensione è cumulabile con:

- pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%)
- assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali
- indennità di accompagnamento per invalidi civili (*art. 2 Legge n. 429/1991*)
- pensione e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
- pensione e indennità speciale per ciechi parziali

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

L'*art. 4 Legge 21 novembre 1988, n. 508* ha istituito l'indennità di comunicazione con decorrenza 1 gennaio 1988.

È cumulabile con:

- pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS e da altri Enti, per i lavoratori autonomi e dipendenti (*art. 12 Legge n. 412/1991*)
- pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, lavoro o per causa di servizio (*art. 12 Legge n. 412/1991*), quindi anche con la rendita INAIL
- indennità di accompagnamento erogata dall'INAIL, dall'INPS o da altri Enti
- pensione non reversibile concessa ai sordi civili

È incompatibile con l'indennità di frequenza per invalidi civili, anche nel caso di pluriminorazioni (*art. 3 Legge n. 289/90*).

Solo nel caso di pluriminorazioni riconosciute per invalidità civile l'indennità è cumulabile con:

- pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%)
- assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali
- indennità di accompagnamento per invalidi civili (*art. 2 Legge n. 429/1991*)
- pensione e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
- pensione e indennità speciale per ciechi parziali

PERSONE SORDOCIECHE

Si definiscono sordo-cieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, vale a dire la sordità civile e la cecità civile.

Benefici economici

Le persone affette da sordo-cecità, che, alla data di entrata in vigore della **Legge 24 giugno 2010, n. 107**, risultino già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

Accertamento

L'accertamento della sordo-cecità è effettuato dalla ASL, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione medica presentata dall'interessato.

Per l'accertamento si terrà conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per ogni singola categoria: cecità civile e sordità civile.

L'accertamento sarà effettuato nel corso di un'unica visita con la presenza di entrambi gli specialisti competenti per la verifica della cecità e della sordità (*art. 2 commi 2 e 3 Legge 24 giugno 2010, n. 107*).

Incompatibilità

Poiché i benefici economici concessi in questo caso saranno quelli spettanti per i ciechi civili e sordi civili, ma erogati in forma unificata, incompatibilità e incumulabilità seguono le stesse regole sopra indicate per ogni categoria.

INDENNITÀ ANNUALE PER LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI

Destinatari

I lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati, liberi professionisti, ecc., affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del *Fondo pensioni lavoratori dipendenti* (art. 39 **Legge n. 448/01**, come modificato dalla **Legge n. 350/03**)

Dal 1 gennaio 2004, l'art. 3, comma 131 Legge n. 350/2003 ha esteso i benefici previsti dalla Legge n. 448/2001 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Requisiti per il diritto alla prestazione:

- anzianità contributiva pari o superiore a **10 anni**
- in concorrenza con almeno **35 anni** di età anagrafica

Per la verifica del requisito contributivo devono essere presi in considerazione tutti i contributi accreditati a favore della persona richiedente la prestazione: contribuzione da lavoro, contribuzione figurativa, versamenti volontari (*Circolare INPS n. 154/2002*).

L'indennità è concessa ed erogata dall'INPS, anche se i contributi sono stati versati presso altri Enti previdenziali e sono utili anche se versati interamente o in parte.

Limite di reddito

L'attribuzione dell'indennità è subordinata solo alla verifica dei requisiti sanitari, anagrafici e contributivi. Pertanto, nessun limite e ulteriore requisito è previsto riguardo alle condizioni reddituali del richiedente e alla titolarità o meno di altre prestazioni previdenziali o assistenziali. In quanto prestazione assistenziale, l'indennità è esente dall'IRPEF.

Cumulabilità

La *Circolare Ministero del Lavoro 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H* stabilisce che si tratta di una prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla generalità dei lavoratori (autonomi, dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti, ecc.) ed è, pertanto, cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, con il reddito derivante da lavoro autonomo e che con qualsiasi altra prestazione pensionistica.

APPROFONDIMENTO SULLE CUMULABILITÀ

Regime previgente e regime attuale

Le prestazioni pensionistiche previste per invalidità civile erano incompatibili con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o per causa di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità (*art. 3 Legge n. 407/1990*).

Il divieto di cumulo è stato abrogato dall'*art. 12 Legge 30 dicembre 1991, n. 412*, ma limitatamente per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili, che quindi possono cumulare la pensione conseguita per invalidità civile con i seguenti trattamenti pensionistici:

- trattamenti pensionistici di inabilità erogati dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti
- rendita INAIL
- analoghe provvidenze concesse per causa di guerra (*art. 1 Legge n. 508/1988*)
- analoghe provvidenze concesse per causa di servizio (*art. 1 Legge n. 508/1988*)

Ad ogni modo, le provvidenze economiche riconosciute per invalidità civile, che sono soggette a limiti reddituali, saranno cumulabili con i trattamenti pensionistici sopra indicati, a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto annualmente per l'erogazione delle prestazioni economiche concesse agli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili.

Da precisare

La stessa persona, già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o per causa di servizio, può ottenere un riconoscimento di invalidità civile solo qualora subentri una menomazione non attribuibile a dette cause, nemmeno sotto il profilo dell'aggravamento o dell'interdipendenza con la patologia, che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.

Di conseguenza, perché possa coesistere un riconoscimento per invalidità civile e un riconoscimento INAIL o per causa di servizio, le infermità non devono derivare dallo stesso evento o causa.

Per fare un esempio: nel caso una persona abbia ottenuto un riconoscimento di invalidità civile, per una qualsiasi malattia o menomazione, e successivamente subisce un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, quest'ultimo evento sarà valutato separatamente dall'invalidità civile già riconosciuta, con il conseguente cumulo delle provvidenze economiche. Il cumulo, comunque, è possibile solo per le categorie sopra indicate.

Invece, le pensioni di inabilità lavorativa concesse dall'INPS e da altri Enti sono cumulabili con le prestazioni erogate per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili, anche se il loro riconoscimento è dovuto alla stessa causa invalidante. Resta sempre fermo il principio di non superamento del reddito stabilito per le prestazioni soggette a limiti reddituali concesse per invalidità civile.

Per esempio: le pensioni di inabilità INPS o per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (ex INPDAP) saranno cumulabili con le pensioni per invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili, ma solo a condizione si rientri nel limite di reddito previsto per la erogazione delle prestazioni economiche concesse per invalidità civile e soggette a limiti reddituali, come sopra precisato.

LAVORATORI INVALIDI

Nel caso la persona invalida svolga attività lavorativa, è possibile accedere anche ad altri riconoscimenti di inabilità o invalidità, sia nel settore privato come nel pubblico impiego (INPS/ex INPDAP).

Questi accertamenti e riconoscimenti non sono incompatibili con l'invalidità civile.

In altre parole, l'appartenenza allo *status* di invalido civile, cieco civile e sordo civile non preclude la possibilità di avere un riconoscimento di inabilità da parte dell'INPS o da altri Enti previdenziali.

Diversamente, per quanto riguarda l'INAIL e la causa di servizio, non si ha diritto ad avere un riconoscimento per invalidità civile, se è già stata riconosciuta un'invalidità, sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, per lo stesso evento o causa invalidante. Non è neanche possibile presentare domanda di accertamento INAIL o per causa di servizio e contemporaneamente di invalidità civile per la stessa patologia o menomazione.

Solo quando una menomazione o infermità causata dal servizio o dal lavoro (INAIL) non abbia dato luogo a nessun riconoscimento, è possibile richiedere un accertamento per invalidità civile.

Trattamenti economici previdenziali

Le prestazioni previdenziali presuppongono una posizione lavorativa dell'interessato e prevedono trattamenti economici erogati dalle diverse dagli Enti di previdenza (Inps/ex Inpdap) o dagli Istituti assicurativi obbligatori.

Per accedere alle diverse prestazioni previdenziali, è necessario essere in possesso degli anni di contribuzione e/o dell'età anagrafica richiesti per ogni trattamento pensionistico (pensione anticipata, di vecchiaia, pensione d'inabilità lavorativa, ecc).

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità (sia diretta che indiretta), i familiari superstiti del pensionato o assicurato deceduto devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Tutti i trattamenti pensionistici sopra indicati vengono denominati "prestazioni previdenziali", poiché presuppongono una posizione assicurativa e contributiva dell'interessato.

Le prestazioni economiche a cui possono avere diritto i lavoratori invalidi sono diverse secondo l'Ente previdenziale di appartenenza.

Prestazioni esportabili previste dai Regolamenti comunitari

I Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori garantiscono, in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, l'assicurazione contro la vecchiaia, l'invalidità e la morte (pensioni per attività lavorativa), l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'assistenza malattia e maternità e le prestazioni familiari.

Lo scopo è di tutelare i lavoratori, nei diversi Stati membri, che hanno svolto attività lavorativa dipendente o autonoma, nel settore privato e in quello pubblico.

Le pensioni dei Paesi Extracomunitari

Per quanto riguarda i paesi extracomunitari, l'Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali con alcuni Stati. Anche in questo caso, queste Convenzioni hanno lo scopo di tutelare i lavoratori, che hanno prestato e/o prestano attualmente attività lavorativa, oltre che in Italia, anche in questi Paesi.

Lavoratori stranieri

I lavoratori stranieri, che hanno versato in Italia i contributi necessari al raggiungimento dei requisiti previsti dai diversi trattamenti pensionistici, hanno diritto alle prestazioni previdenziali allo stesso modo di qualsiasi lavoratore italiano.

Trattamenti pensionistici per lavoratori stranieri rimpatriati

Sono previsti, inoltre, trattamenti pensionistici per i lavoratori stranieri rimpatriati. Tali trattamenti sono rivolti ai lavoratori stranieri, che hanno versato in Italia i contributi necessari e che sono rimpatriati, cioè sono ritornati nel loro Paese di origine. Pertanto, nel caso di rimpatrio definitivo, il lavoratore straniero, con contratto di lavoro diverso da quello stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti, anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine.

INPS – Settore privato

Per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato i trattamenti pensionistici sono:

- pensione ordinaria di inabilità (inabilità assoluta)
- assegno mensile per assistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento INPS)
- assegno ordinario di invalidità

PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e i lavoratori iscritti ai *fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria*. La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

Per accedere alla pensione di inabilità è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'infermità fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell'INPS, che determini una invalidità tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro (*art. 1 e 8 Legge n. 222/84*). La pensione è dovuta anche quando l'invalidità sia preesistente al rapporto assicurativo, purché ci sia stato un aggravamento del quadro clinico
- essere in possesso di 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione (*art. 4 Legge n. 222/84*)

Reversibilità: la pensione è reversibile ai superstiti.

Pensione di inabilità lavorativa e rendita INAIL

Secondo la normativa in vigore dal 1 settembre 1995, la pensione di inabilità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia, erogata dall'INAIL, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se riferita allo stesso evento o causa. Se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall'INPS la differenza tra le due prestazioni.

Infatti, l'*art. 1 comma 43 Legge 8 agosto 1995, n. 335* stabilisce che:

Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

È possibile, dunque, avere un riconoscimento di pensione di inabilità INPS e, contemporaneamente, INAIL per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili. In altre parole, nel caso di un grave infortunio sul lavoro (INAIL), che precluda la possibilità di continuare a svolgere attività lavorativa, può essere presentata domanda di accertamento sia all'INAIL, sia all'INPS. Nel caso venga riconosciuta una rendita e la pensione di inabilità le due prestazioni non saranno cumulabili (*art. 1 comma 43 Legge n. 335/95*)

La trasformazione in pensione di vecchiaia

La pensione di inabilità non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia come invece accade per l'assegno ordinario di invalidità ed è necessario presentare apposita domanda all'Ente. A tal fine, si ricorda che, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la prestazione di vecchiaia, nelle ipotesi di trasformazione, non possono essere considerati come contributi figurativi i periodi di godimento della pensione di inabilità (a differenza invece di quanto previsto con l'assegno di invalidità). Tale principio tuttavia è temperato dall'art. 4 comma 4 Legge n. 222/1984 secondo il quale, nelle ipotesi in cui la pensione di inabilità cessa in seguito a recupero della capacità lavorativa da parte del titolare, i periodi di godimento della pensione di inabilità sono considerati come contribuzione figurativa.

ASSEGNO MENSILE PER ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

(Assegno di accompagnamento INPS)

Coloro a cui è stata riconosciuta dall'INPS l'inabilità lavorativa possono ottenere l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (*art. 5 comma 1 Legge n. 222/84 - Circolare INPS 28 maggio 1987, n. 139*).

Reversibilità: l'assegno non è reversibile ai superstiti

L'assegno non spetta (*art. 5 comma 1 lettera a) Legge n. 222/84*)

- per i periodi di ricovero in Istituti di cura o di assistenza a carico della Pubblica Amministrazione
- nei casi di ricovero in Istituti di cura o di assistenza privati, quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla Pubblica Amministrazione

L'assegno è incompatibile

- con l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento) corrisposto da INAIL (*art. 5 comma 1 lett. b) Legge n. 222/84*)

L'assegno è ridotto (*art. 5 comma 1 lettera c) Legge n. 222/84*)

- per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e assistenza sociale. In questo caso, INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Hanno diritto all'assegno ordinario di invalidità i lavoratori: i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e coloro che sono iscritti ad alcuni *fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria*.

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una riduzione della capacità lavorativa di due terzi in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore (*art. 1 Legge n. 222/84*). Per l'assegno ordinario di invalidità non è necessaria l'interruzione dell'attività lavorativa, quindi è concesso anche se si continua a lavorare.

Anzianità contributiva

L'anzianità contributiva necessaria per presentare domanda per questo benefico è di 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156 contributi settimanali (3 anni) versati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda (*art. 4 Legge n. 222/84*).

Solo ai fini dell'anzianità contributiva

I periodi in cui il lavoratore ha beneficiato dell'assegno, ma non ha contribuito da lavoro (per non aver svolto attività lavorativa), sono considerati utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Questo significa che se ci fossero stati dei periodi non lavorati, ma nei quali si è continuato a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, se ne terrà conto solo ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per il diritto alla pensione.

Temporaneità dell'assegno

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva. È riconosciuto per un periodo di 3 anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni previste per l'erogazione dell'assegno. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato definitivamente.

Reversibilità

L'assegno non è reversibile ai superstiti. Pertanto, in caso di decesso del titolare, ai superstiti spetterà il normale trattamento previsto per i "superstiti di assicurato".

Assegno ordinario e rendita INAIL

L'assegno ordinario di invalidità INPS, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabili con la rendita INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante (a norma del *Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*).

È compatibile con l'attività lavorativa, quindi non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro né per i lavoratori dipendenti né per gli autonomi.

È incompatibile con:

- **indennità di mobilità:** i titolari di assegno ordinario d'invalidità possono optare, all'atto della domanda, tra l'assegno ordinario e il trattamento di mobilità
- **trattamento di disoccupazione:** la Circolare INPS del 26 ottobre 2011, n. 138 contiene i chiarimenti in merito alla Sentenza 22 luglio 2011, n. 234, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme nella parte in cui non prevedono, il diritto di optare per uno dei due trattamenti
- è, inoltre, incompatibile con la **NASpI**

Tale decisione riconosce all'assicurato il diritto di opzione tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente, però, al periodo di disoccupazione indennizzato, fermo restando l'incumulabilità delle due prestazioni (*Circolare INPS 26 ottobre 2011, n. 138*).

Pertanto, in caso di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l'indennità di disoccupazione, possono rinunciare all'indennità in qualsiasi momento, ottenendo il ripristino del pagamento dell'assegno di invalidità.

La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l'ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua dell'indennità di disoccupazione.

I periodi di disoccupazione, in cui è stata percepita l'indennità, sono coperti da contribuzione figurativa.

L'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario, di cui all'*art. 42 comma 5 Decreto Legislativo n. 151/2001*, riconosciuto al lavoratore per assistere un familiare in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/92 (*Messaggio INPS 10 settembre 2013, n. 14206*).

Assegno ordinario e trasformazione in pensione di vecchiaia

Al compimento dell'età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

Pertanto, i titolari di assegno ordinario non possono accedere alla pensione anticipata né a nessun altro trattamento pensionistico che preveda un anticipo del pensionamento (*Sentenze Cassazione n. 8433 e n. 9492 del 2004 – Circolare INPS 29 settembre 2004, n.134*).

PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA PER LAVORATORI NON VEDENTI E INVALIDI CON 80%

Il beneficio dell'anticipo pensionistico di vecchiaia per lavoratori, con un'invalidità riconosciuta non inferiore all'80%, è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'*Assicurazione Generale Obbligatoria* (AGO) e a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'*Assicurazione Generale Obbligatoria* (AGO) (*Circolare INPS n. 82/1994*).

Il beneficio non spetta ai lavoratori autonomi né ai dipendenti pubblici (*Circolare Inpdap n. 16/1993*).

Tuttavia, i requisiti anagrafici debbono essere adeguati all'aspettativa di vita.

Inoltre, questo trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle *finestre mobili*. Tale disciplina comporta, a differenza di quanto attualmente previsto nella normativa generale che ha soppresso le cosiddette *finestre mobili*, la posticipazione di un anno della pensione dopo aver perfezionato i requisiti (*Circolare INPS n. 53/2011 - Circolare INPS n. 35/2012*).

Non è sufficiente avere il grado di invalidità richiesto, cioè non inferiore all'80%, per poter accedere a questo beneficio. È necessario essere in possesso dell'anzianità contributiva prevista per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima pari o superiore a 20 anni.

Per gli anni 2019-2022, chi intende fruire del beneficio nel periodo 2019-2022 dovrà raggiungere 61 anni di età (gli uomini) e 56 anni (le donne) e inoltre sarà necessario attendere l'apertura di una finestra mobile di 12 mesi per il primo rateo pensionistico. In altre parole, è necessario attendere 12 mesi per il primo assegno di pensione.

Accertamento del grado d'invalidità

Si ricorda che, per il diritto a questo beneficio, l'accertamento dello stato di invalidità (in misura non inferiore all'80 %) deve essere effettuato dagli Uffici Sanitari dell'INPS e il riconoscimento eventualmente già operato da altro Ente costituisce solo elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale. In altre parole, il solo riconoscimento di una invalidità, con percentuale non inferiore all'80%, non comporta automaticamente la concessione del beneficio, poiché solo le Commissioni Sanitarie dell'INPS, in seguito a visita medica, possono concedere o meno il pensionamento anticipato di vecchiaia (*Circolare INPS n. 82/1994 - Circolare INPS n. 65/1995*).

Questo perché, l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'*art. 1 comma 1 Legge 12 giugno 1984, n. 222* (legge riguardante la disciplina pensionabile dei lavoratori invalidi o inabili).

PUBBLICO IMPIEGO (ex INPDAP)

Per gli iscritti degli Enti soppressi – e assorbiti dall'INPS - le domande saranno gestite, secondo le consuete modalità, dalle rispettive strutture territoriali.

Per richiedere la pensione di inabilità, dunque, è necessario presentare domanda all'Amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa

Prestazioni per invalidità nel settore pubblico:

- pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (inabilità assoluta)
- pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (invalidità parziale)
- inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte (inabilità alle mansioni)

PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Destinatari

Tutti i lavoratori dipendenti pubblici, iscritti all'assicurazione ex INPDAP, che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio, accertata dalla Commissione Medica presso l'Ospedale Militare (CMO).

Anzianità contributiva

È necessario essere in possesso di un'anzianità contributiva di 5 anni di assicurazione (pari a 260 contributi settimanali), anche non continuativi, dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio (*art. 4 Legge n. 222/84*).

Calcolo della pensione

L'importo della pensione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età di cessazione ed il compimento dell'età pensionabile. Ciò determina il vantaggio di poter conseguire un assegno più elevato. In sostanza, la contribuzione viene incrementata virtualmente di un ulteriore periodo contributivo ("bonus") corrispondente alla differenza tra l'età di cessazione dal servizio e il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

In ogni caso, l'importo del trattamento di pensione non può superare l'80% della base pensionabile e l'anzianità di servizio da computare e non può superare il limite di 40 anni.

Reversibilità: La pensione è reversibile ai superstiti (*art. 1 comma 2 D.M. n. 187/97*).

PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO

Destinatari

Tutti i lavoratori dipendenti pubblici, iscritti all'assicurazione ex INPDAP, con inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio. Non è necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa), ma deve essere tale comunque da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.

Anzianità

È necessario avere 15 anni di servizio utile (14 anni, 11 mesi e 16 giorni), anche non continuativi, a prescindere dall'età anagrafica (*Legge n. 379/55 - DPR n. 1092/73*).

Calcolo della pensione

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base dell'effettiva anzianità contributiva maturata al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Questo determinerà che l'assegno risulti inferiore a quello spettante per la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

Incompatibilità e cessazione dall'attività lavorativa

La pensione è parzialmente cumulabile con i redditi di lavoro autonomo.

INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE ALLE MANSIONI SVOLTE

È una prestazione che viene erogata nel caso ci sia dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni.

L'Amministrazione datore di lavoro si impegna a cercare un'altra mansione, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori.

Se esiste questa possibilità, verrà collocato in un'altra mansione, che dovrà essere dello stesso livello, anche retributivo.

Se il livello è inferiore, avrà comunque diritto allo stesso trattamento retributivo (*art. 9 D.P.R n. 191/1979*, per il personale degli Enti locali).

Se non è stata trovata un'altra mansione, il lavoratore viene collocato a riposo, ovvero dispensato dal servizio per motivi di salute e gli viene erogato il

trattamento economico (pensione), sempre che sussistano i seguenti requisiti di anzianità contributiva:

- **per i lavoratori dipendenti di ENTI LOCALI**
se ha maturato 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, a prescindere dall'età anagrafica, spetta la pensione
- **per i lavoratori dipendenti STATALI** (dal 1 gennaio 1998)
se ha maturato 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, a prescindere dall'età anagrafica, spetta la pensione

Calcolo della prestazione

Anche in questo caso i criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione (come nel caso dell'inabilità ad ogni proficuo lavoro) va determinata, calcolando l'effettiva anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico erogato dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) in possesso di almeno 20 anni di contribuzione unitamente al compimento di una determinata età anagrafica unitamente che - per il 2022 - è di 67 anni per uomini e donne. I requisiti anagrafici, comunque, continuano ad essere soggetti agli adeguamenti alla aspettativa di vita.

Decorrenza

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile. È richiesta, inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non viene richiesta, invece, la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

La pensione di vecchiaia è cumulabile con la rendita INAIL

PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata è il trattamento a cui si può accedere, indipendentemente dall'età anagrafica e perfezionando un determinato numero di anni di contribuzione. Ha sostituito, a partire del 2012, la pensione di anzianità.

Dal 1 gennaio 2019, il requisito contributivo avrebbe dovuto essere adeguato alla aspettativa di vita in misura pari a cinque mesi (*Circolare INPS n. 62/2018*). Tuttavia, tale adeguamento è stato sospeso dall'*art. 15* del DL 4/2019 fino al 31 dicembre 2026. Pertanto, fino al 31 dicembre 2026,

l'anzianità contributiva continuerà ad essere di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Questo trattamento pensionistico è erogato ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la gestione separata dell'INPS (verso, dunque, la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico e anche dei lavoratori autonomi).

Decorrenza

A partire dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha reintrodotto una finestra mobile trimestrale al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci). Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è richiesta, invece, la cessazione dell'attività svolta come lavoratore autonomo.

Anche in questo caso la pensione anticipata è cumulabile con la rendita INAIL.

Compatibilità e cumulabilità tra prestazioni previdenziali e assistenziali

La pensione di vecchiaia e anticipata sono cumulabili con le pensioni erogate agli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili.

Anche in questo caso, come sopra indicato, la cumulabilità è possibile, a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto per la concessione delle pensioni per invalidità civile.

Non ci sono, invece, motivi reddituali di incumulabilità con le indennità concesse per invalidità civile, dal momento che tali indennità non prevedono limiti di reddito per la loro erogazione (indennità di accompagnamento per invalidi civili totali e ciechi civili assoluti, indennità di comunicazione per sordi civili, indennità speciale per ciechi civili parziali).

INVALIDITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO

Può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte, purché sussista un nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata.

La *Legge 22 dicembre 2011, n. 214* ha abrogato per il personale civile dello Stato la possibilità di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e, di conseguenza, i benefici economici spettanti, lasciando questo riconoscimento soltanto *per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico*.

Pertanto, il riconoscimento della dipendenza di causa di servizio rimane

esclusivamente (art. 1 DPR n. 461/2001) per:

- i militari delle forze armate e dei corpi ad ordinamento militare
- le forze di polizia, compresa quella penitenziaria e del corpo forestale dello Stato
- i vigili del fuoco

Per i dipendenti civili dell'Amministrazione pubblica, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 214/11, rimane comunque garantita la tutela INAIL assicurata in alcune fattispecie (*ai sensi dell'art. 127 comma 2 Testo Unico - DM 10 ottobre 1985*).

Le domande proposte fino all'entrata in vigore della nuova normativa saranno valutate secondo la normativa previgente. Inoltre, si continuerà a fare riferimento alla normativa precedente, per chi ha già avuto un riconoscimento per causa di servizio, così come nell'ipotesi di procedimenti avviabili d'ufficio relativi a eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

I principali benefici economici spettanti per causa di servizio sono:

Equo Indennizzo

Consiste in una indennità "una tantum" di entità variabile a seconda della gravità della malattia e commisurata alle funzioni, oltre che al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda.

Il beneficio è concesso solo dietro presentazione di domanda da parte dell'interessato (o dei suoi eredi) entro sei mesi alla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione.

A tal proposito, la giurisprudenza ha costantemente sancito che il termine semestrale decorre non semplicemente dal giorno in cui si è verificata l'infermità o l'interessato ne abbia avuto conoscenza, ma da quello in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l'infermità alla prestazione di servizio (*TAR Campania – sez. I – n.11830/2010 – Consiglio di Stato – sez. VI – n. 3511/2006*).

Equo indennizzo e rendita INAIL

La rendita dell'INAIL e l'equo indennizzo sono due forme di tutela compatibili tra loro ma non cumulabili.

L'iscrizione obbligatoria presso l'INAIL esclude la possibilità che la stessa persona possa beneficiare anche dell'equo indennizzo, in quanto si realizzerebbe una duplicazione di benefici e oneri a carico della finanza pubblica del tutto ingiustificato.

Infatti, nel sistema di tutela degli infortuni sul lavoro, l'equo indennizzo e la rendita derivante dall'assicurazione obbligatoria sono due modalità di risarcimento del medesimo danno disciplinate, però, da istituti diversi.

Sussiste, dunque, il divieto di cumulo con la rendita INAIL, in quanto, pur avendo l'equo indennizzo e la rendita finalità differenti, il principio impedisce che a causa di un medesimo fatto genetico l'interessato possa percepire più provvidenze (*Cassazione civile – Sez. lavoro – Sentenza n. 12754/2003*).

Equo indennizzo e INPS

Nel caso in cui il dipendente percepisca contemporaneamente all'equo indennizzo una pensione ordinaria di invalidità a carico dell'INPS, il Consiglio di Stato ha disposto che, poggiando le due prestazioni su presupposti diversi, non esiste divieto di cumulo.

Pensione privilegiata

La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l'interessato è colpito, per causa di servizio, da un'inabilità che ne comprometta l'attitudine totale alla continuazione del rapporto.

In tal caso, il dipendente è collocato a riposo con un trattamento che dicesi "privilegiato", in quanto non rapportato, come per altre forme pensionistiche, alla durata del servizio prestato.

Pertanto, perché sia riconosciuto il trattamento di privilegio debbono sussistere due condizioni:

- a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio
- b) il requisito dell'inabilità al servizio

Per il personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potrà essere riconosciuta la pensione privilegiata, anche nel caso in cui l'infermità non abbia determinato l'inidoneità al servizio.

Anche la concessione della pensione privilegiata è liquidata a domanda dell'interessato (o dei suoi eredi).

La domanda per ottenere il trattamento di privilegio deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio.

È invece di 10 anni il termine concesso in caso di invalidità derivanti da parkinsonismo.

Qualora sia già stato richiesto ed ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, ma non il trattamento di privilegio, sarà possibile presentare domanda di pensione privilegiata senza limiti di tempo.

Il diritto alla pensione è imprescrittibile.

Incompatibilità - Rendita INAIL

La pensione privilegiata derivante dal riconoscimento di causa di servizio è concessa soltanto se dallo stesso evento o causa non derivi il diritto a una rendita a carico dell'INAIL.

INVALIDITÀ CIVILE E INABILITÀ INPS/ex INPDAP/INAIL

Per quanto concerne l'inabilità concessa dagli Enti previdenziali, è possibile avere contemporaneamente un riconoscimento per invalidità civile e un altro per inabilità lavorativa.

Tuttavia, come sopra precisato, le prestazioni economiche concesse da parte degli Enti previdenziali saranno cumulabili con le prestazioni erogate per invalidità civile, ma solo per gli civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili.

I civili parziali (percentuale dal 74% al 99%) sono invece esclusi dal cumulo delle provvidenze economiche, indifferentemente dal reddito annuo posseduto.

Invalidità civile e invalidità per causa di guerra di lavoro (INAIL) o di servizio

Non è possibile accedere ad un riconoscimento per invalidità civile e ad un altro per invalidità per causa di lavoro (INAIL) o di servizio, se riferito alla stessa patologia. Infatti, nel modello di presentazione di domanda dell'invalidità civile è espressamente indicato che l'invalidità, per la quale viene richiesto l'accertamento, non dipende da causa di guerra, lavoro (INAIL) o servizio. Pertanto, nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia riconducibili all'attività lavorativa, accertata e riconosciuta dall'INAIL o per causa di servizio, non si avrà diritto ad un accertamento e, di conseguenza, ad un riconoscimento per invalidità civile.

Diversamente, la stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio può ottenere un riconoscimento di invalidità civile, solo qualora subentri una patologia o una menomazione non attribuibile a dette cause, nemmeno sotto il profilo dell'aggravamento o dell'interdipendenza con la patologia, che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.

PENSIONE AI SUPERSTITI E RENDITA INAIL

È considerata pensione di reversibilità o ai superstiti quando la persona, al momento del decesso, era già titolare di pensione diretta di vecchiaia, anticipata o di inabilità lavorativa (INPS/ex INPDAD).

Le pensioni ai superstiti, con decorrenza dal 1 luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 2000 che, per effetto della *Legge n. 335/1995* di riforma del sistema pensionistico, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite INAIL fino alla data del 30 giugno 2000. Dal 1 luglio 2000 saranno cumulabili con la rendita vitalizia.

PENSIONE di INABILITÀ DERIVANTE DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Premessa

INPS e INAIL, con *Circolare 19 gennaio 2018, n. 7*, hanno fornito le istruzioni in merito all'applicazione della disposizione riguardanti la pensione d'inabilità per i lavoratori affetti da determinate patologie derivanti da esposizione all'amianto.

I lavoratori affetti da determinate patologie derivanti da esposizione all'amianto hanno diritto alla pensione di inabilità, anche se non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Le domande devono essere presentate entro il 31 Marzo di ogni anno.

Il beneficio

Nel Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la *Legge 11 dicembre 2016, n. 232* recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La menzionata *legge*, entrata in vigore il 1 gennaio 2017, all'*art. 1 comma 250*, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della **pensione di inabilità**, con particolari requisiti sanitari ed amministrativi, ma si era in attesa del successivo Decreto del Ministero Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministero Economia e Finanze, recante le disposizioni necessarie per l'attuazione della normativa in esame.

Il Decreto attuativo del 31 maggio 2017 (nell'ambito della *Legge 12 giugno 1984, n. 222*) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017.

INPS/INAIL, con *Circolare del 19 gennaio 2018, n. 7*, hanno fornito le istruzioni in merito all'applicazione della disposizione riguardanti la pensione d'inabilità per i lavoratori affetti da determinate patologie derivanti da esposizione all'amianto.

Destinatari

Destinatari sono i lavoratori iscritti all'*Assicurazione Generale Obbligatoria*, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi elencati di seguito.

Requisiti sanitari

Con la norma in esame, sono state individuate le patologie, che danno diritto al conseguimento della pensione di inabilità (*ai sensi del citato art. 1 comma 250*):

- mesotelioma pleurico (c45.0)
- mesotelioma pericardico (c45.2)
- mesotelioma peritoneale (c45.1)
- mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7)

- carcinoma polmonare (c34)
- asbestosi (j61)

L'elenco delle affezioni ha carattere tassativo. Questo significa che nel caso il lavoratore non sia affetto da una o più delle patologie elencate non avrà diritto al beneficio.

Il diritto alla pensione di inabilità è subordinato al fatto che le patologie sopraindicate siano state riconosciute di origine professionale (INAIL) o per causa di servizio, con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL o da altre Amministrazioni competenti. I riconoscimenti delle suddette Amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia.

In altre parole, per esempio un riconoscimento della patologia per causa di servizio non comporta per il lavoratore l'obbligo di certificazione da parte dell'INAIL ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità, poiché la certificazione rilasciata dall'Amministrazione competente è equiparata a quella dell'INAIL.

Un aspetto molto importante da sottolineare consiste nel fatto che per la sussistenza di una o più delle patologie sopra elencate (opportunamente documentate come di origine professionale o per causa di servizio), la pensione di inabilità sarà concessa, anche se il richiedente non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Requisiti amministrativi

Al fine del conseguimento della pensione di inabilità, è necessario che il richiedente abbia versato almeno 5 anni di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa

Pertanto, non è necessario che risultino i 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, come richiesto per la normale pensione d'inabilità, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, ad eccezione dei titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (*di cui alla Legge n. 222/1984*). In questo caso, possono conseguire il trattamento pensionistico d'inabilità per le patologie sopra elencate derivanti da esposizione all'amianto.

Incompatibilità/incumulabilità

Trovano applicazione i criteri operanti in tema di incompatibilità della pensione di inabilità ai sensi dell'*art. 2 Legge n. 222/1984 (Circolare INPS 7 maggio 1994, n. 139 - Circolare ex INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57)*.

L'art. 2 Legge n. 222/1984 stabilisce che la concessione della pensione d'inabilità è subordinata:

- **alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi** anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
- **alla cancellazione dagli albi professionali**

- **alla rinuncia ai trattamenti** a carico dell'*assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione* e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. Ad ogni modo, nel caso in cui successivamente si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente erogatore, che revocherà la pensione di inabilità.

Incumulabilità con la rendita INAIL

L'art. 6 del *Decreto attuativo* stabilisce che la pensione di inabilità, (*liquidata ai sensi del menzionato art. 1 comma 250*) non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante.

A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall'INAIL che non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante, né sia stata presentata domanda per ottenerla.

Pertanto, **la pensione di inabilità è:**

- incumulabile con la rendita erogata dall'INAIL anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell'*art. 1 comma 250 Legge n. 232/2016*
- cumulabile con l'erogazione dell'indennizzo in capitale della menomazione dell'integrità psico-fisica, previsto dall'*art. 13 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38*, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%.

Se la rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante, dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, quest'ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.

Incumulabilità con altri benefici pensionistici

La pensione in argomento non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all'amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo.

Incompatibilità dell'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)

L'assegno mensile di assistenza non è compatibile con la pensione d'inabilità. È fatta salva l'opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla *Circolare INPS 14 luglio 1993, n. 164 (art. 3 comma 1 Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - modificato dall'art. 12 Legge 30 dicembre 1991, n. 412)*.

Reversibilità

La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.

La pensione di inabilità, inoltre, è reversibile in favore dei superstiti dell'assicurato, che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda in seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità.

La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall' INAIL per una delle patologie sopra elencate per diritto al riconoscimento della pensione d'inabilità (*art. 1 comma 250 Legge n. 232/2016*). Ad ogni modo, non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell'iscritto di presentare domanda per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento, successivamente al decesso del lavoratore.

Domanda

Dal 2018, le domande per la verifica delle condizioni per poter accedere al beneficio e per il conseguimento del beneficio devono essere presentate, a cura dell'interessato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

La *Circolare INPS* specifica che, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).

In altre parole, per accedere al beneficio i lavoratori devono presentare due domande: la prima riguarda la verifica dei requisiti, la seconda è rivolta ad ottenere la prestazione.

Il *Messaggio INPS 4 agosto 2017, n. 3249* aveva chiarito che, per l'anno 2017, le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dovevano essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017. Pertanto, per l'anno 2017, sono state prese in esame le domande di riconoscimento per l'accesso al beneficio presentate entro tale data.

Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla pensione d'inabilità, deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle Amministrazioni competenti. Il requisito amministrativo (5 anni di contribuzione) potrà essere maturato entro l'anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.

Le domande presentate precedentemente all'emanazione del *Decreto attuativo* non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, nel caso in cui i soggetti abbiano i requisiti per accedere al beneficio.

Tenuto conto che le patologie rilevanti sono riconosciute con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL o da altre Amministrazioni competenti secondo la normativa vigente come sopra indicate, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici.

DANNEGGIATI DA TRASFUSIONI E VACCINAZIONI RENDITA INAIL E ALTRE PRESTAZIONE ECONOMICHE

L'indennizzo riconosciuto a coloro che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa di trasfusioni o vaccinazioni viene erogato a prescindere dalle condizioni economiche dell'avente diritto.

Pertanto, è cumulabile con altre provvidenze economiche e con la rendita INAIL. Infatti, l'*art. 1 comma 1 Legge 25 luglio 1997, n. 238 (modifiche ed integrazioni alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati)*, precisa espressamente che: "l'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito".

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE DALL' INAIL

Il diritto alle prestazioni è garantito dal *principio delle automaticità*, in base al quale le stesse sono dovute, ricorrendo ovviamente le condizioni per l'indennizzabilità dell'evento lesivo lavorativo, anche se il datore non abbia adempiuto ai propri obblighi assicurativi, ma tale automaticità non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, in quanto è subordinata alla regolarizzazione contributiva (*art. 67 Testo Unico – art. 59 comma 19 Legge 27 dicembre 1997, n. 449*)

La tipologia delle prestazioni erogate dall'INAIL si distinguono in quanto al contenuto in economiche o sanitarie, in quanto alla natura giuridica in assicurative o integrative.

Le prestazioni economiche sono, in relazione alla **finalità**:

a) indennitarie

- indennità per inabilità temporanea assoluta (*art. 68 Testo Unico*)
- integrazione rendita (*art. 89 Testo Unico*)
- assegno giornaliero per silicosi o asbestosi (*art. 148 Testo Unico*)
- rendita diretta o ai superstiti (*artt.74/85 Testo Unico*)

b) prevenzionali

- rendita di passaggio (*art. 150 Testo Unico*)

c) integrative della rendita in precise situazioni invalidanti

- assegno per assistenza personale continuativa (*art. 76 Testo Unico*)
- assegno di incollocabilità
- erogazione di fine anno
- brevetto e distintivo d'onore (che è anche prestazione onorifica)

Infine, ferma restando la loro natura giuridica di prestazioni assicurative, altre prestazioni economiche sono volte a sostenere **condizioni di bisogno** comunque collegate all'evento lavorativo lesivo, ossia:

- speciale assegno continuativo mensile ai superstiti (*Legge n. 248/1976*)
- assegno Una tantum/funerario (*art. 85 Testo Unico*)

Considerate le finalità specifiche della tutela previdenziale, il credito delle indennità non può essere ceduto per alcun titolo, né pignorato o sequestrato, tranne per spese giudiziarie in caso di condanna in controversia inerente la legislazione infortunistica (*art. 110 Testo Unico*) è nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuire la misura (*art. 114 Testo Unico*) e nulle devono intendersi le rinunce.

Le prestazioni non competono nel caso l'assicurato abbia simulato un infortunio o ne abbia dolosamente aggravato le conseguenze (*art. 65 Testo Unico*).

INDENNITARIE

Indennità per inabilità temporanea assoluta (*art. 68 Testo Unico*)

La natura della prestazione è economica per mancata retribuzione.

È soggetta a tassazione Irpef, la trattenuta viene effettuata dall'INAIL, che rilascia all'assicurato la relativa certificazione fiscale.

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto l'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione giornaliera, calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120

Dalla **natura di indennità sostitutiva della retribuzione** della prestazione in argomento, che, secondo direttive ministeriali **"assorbe ogni altra prestazione previdenziale dovuta in caso di astensione lavorativa"**, deriva che l'indennità medesima è alternativa all'indennità di malattia erogata dall'INPS, essendo quest'ultima collegata a uno stato morboso di carattere acuto, ma non di origine professionale.

Qualora si manifestino dubbi circa l'origine professionale o meno dello stato inabilitante denunciato dall'assicurato, soccorre una Convenzione stipulata con l'INPS, al fine di garantire l'immediatezza e continuità nell'erogazione delle prestazioni di legge.

Integrazione rendita (*art. 89 Testo Unico*)

La natura della prestazione è economica e soggetta a tassazione Irpef.

Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità, l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, quando siano ritenute utili per la restaurazione dell'integrità psicofisica. Ai sensi dell'*art. 13 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, l'oggetto della tutela INAIL non è più la capacità lavorativa, ma è l'integrità psicofisica.

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al

proprio lavoro, l'Istituto assicuratore **integra la rendita di inabilità** fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta. In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al *primo comma*, si provvede a norma dell'*art. 87 Testo Unico*.

Assegno giornaliero per silicosi o asbestosi (art. 148 Testo Unico)

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente capo sono in ogni caso di competenza dell'Istituto assicuratore.

Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla *Legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi*, gli accertamenti diagnostici (*Legge 23 dicembre 1978 n. 833*) e l'erogazione delle cure sono stati demandati al *Servizio Sanitario Nazionale*. Sono erogati dall'INPS, salvo rimborso da parte dell'INAIL.

Se per **l'esecuzione delle cure o degli accertamenti diagnostici** l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'Istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un **assegno giornaliero** nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta. Quando, per i motivi sopraindicati, l'assicurato sia ricoverato in Istituto di cura, egli ha diritto ad un assegno giornaliero corrispondente alla indennità di cui all'*art. 72*.

Nel caso di cui ai *commi* precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità si applica la disposizione prevista per *l'Integrazione della Rendita*.

Rendita diretta e indennità di danno biologico

La natura della prestazione è economica e ha funzione indennitaria, nel senso che è mirata a ristorare il lavoratore dei danni subiti a causa del lavoro, cioè restituisce, almeno in parte, al lavoratore ciò che era suo e che in conseguenza dell'infortunio o malattia professionale ha perduto.

La prestazione non è soggetta a tassazione Irpef.

Proprio per la sua funzione indennitaria, la rendita è compatibile con la retribuzione, con la pensione di anzianità o di vecchiaia e con tutte le altre prestazioni previdenziali, salvo che non siano espressamente previste dalle norme, che disciplinano le altre prestazioni, la loro incumulabilità o incompatibilità con la rendita. Inoltre, la rendita non è cedibile, pignorabile o sequestrabile.

Agli effetti del presente titolo, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali **denunciate prima dell'entrata in vigore del DM 12 luglio 2000**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000, deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, che diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali **denunciate prima dell'entrata in vigore del DM 12 luglio 2000**, quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per

cento, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa, sulla base delle aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 del *Testo Unico*.

Per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali **denunciate dopo l'entrata in vigore del DM 12 luglio 2000**, deve ritenersi inabilità permanente la menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.

L'indennizzo delle menomazioni permanenti di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale e dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.

Le menomazioni permanenti di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'Istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte

Rendita ai superstiti (*art. 85 Testo Unico*)

La natura della prestazione è economica. Non è soggetta a tassazione Irpef.

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita ragguagliata al 100 per cento della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1 gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al *comma 3 dell'art. 116 (art. 1 comma 130 Legge 27 dicembre 2013, n. 147)*.

La rendita ai superstiti spetta come diritto proprio e non come diritto ereditario. Pertanto, è fruibile indipendentemente da passività gravanti sull'eredità, perché non si può considerare parte dell'asse ereditario.

La rendita spetta ai superstiti secondo le condizioni e nelle misure indicate dall'art. 85 *Testo Unico*, con la precisazione che le prescritte condizioni devono sussistere al momento della morte.

PREVENZIONALI

Rendita di passaggio (art. 150 *Testo Unico*)

La natura della prestazione è economica e non è soggetta a tassazione Irpef. Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all'80% e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60%, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità, che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro o per la menomazione dell'integrità psicofisica e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.

INTEGRATIVE DELLA RENDITA IN PRECISE SITUAZIONI INVALIDANTI

Le prestazioni integrative, dette anche assistenziali per i fini che con esse il più delle volte si intendono perseguire, sono previste anche a disposizioni diverse dal *Testo Unico*.

Le prestazioni di competenza dell'INAIL vengono erogate attraverso una speciale gestione ossia "Sezione Assistenza Grandi Invalidi del lavoro".

Assegno per assistenza personale continuativa (art. 76 *Testo Unico*)

La natura della prestazione è economica e non è soggetta a tassazione Irpef.

Non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento e può essere sospesa durante i periodi di ricovero.

Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella *tabella allegato n. 3* e, per gli infortuni sul lavoro verificatosi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella del *Testo Unico*, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile, per tutta la durata di detta assistenza.

Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri Enti.

L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da Enti pubblici.

In **caso di cumulo**, è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari. L'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale, con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della legge 10 maggio 1982, n. 251.

Sono riportate le seguenti Condizioni Patologiche nell'apposita *tabella allegata al Testo Unico 1124/1965*:

- riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave
- perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori
- amputazione bilaterale degli arti inferiori:
 - a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra
 - b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi
- perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi
- perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
 - a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia
 - b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia
- alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale
- malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto

Assegno di incollocabilità

La natura della prestazione economica non è soggetta a tassazione Irpef.

Nei casi in cui non sia applicabile il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'INAIL eroga un assegno di incollocabilità alle persone invalide del lavoro in possesso dei seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20%

L'assegno è concesso su domanda, viene pagato mensilmente insieme alla rendita, è rivalutato annualmente con decorrenza 1 luglio di ogni anno, con apposito *Decreto Ministero Lavoro e Previdenza Sociale*, in relazione all'indice ISTAT delle variazioni effettive dei prezzi al consumo ed è erogato fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Erogazione integrativa di fine anno e brevetto e distintivo d'onore (che è anche prestazione onorifica)

La natura della prestazione è economica, non è soggetta a tassazione Irpef.

L'INAIL provvede all'elargizione, in favore dei grandi invalidi del lavoro, dei distintivi e dei brevetti d'onore e all'erogazione integrativa di fine anno

Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base al *Regio Decreto 31 gennaio 1904, n. 51*, al *Regio Decreto 17 agosto 1935, n. 1765*, al *Decreto Legislativo 23 agosto 1917, n. 1450* e loro successive modificazioni ed integrazioni, abbiano subito o subiscano un'inabilità permanente, che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60%.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE VOLTE A SOSTENERE CONDIZIONI DI BISOGNO COMUNQUE COLLEGATE ALL'EVENTO LAVORATIVO LESIVO

Assegno Una tantum/funerario (*art. 85 Testo Unico*)

La prestazione è di natura economica ed è a carico del **Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**, istituito presso il Ministero Lavoro e Politiche Sociali. La prestazione non è soggetta a tassazione Irpef.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto *Una Tantum* un assegno di euro 10.542,45 (rivalutazione 2021) al coniuge superstite, o in mancanza, ai figli, o in mancanza di questi, agli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle.

Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione. Sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto, che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro.

Speciale assegno continuativo mensile ai Superstiti

La natura della prestazione è economica e non è soggetta a tassazione Irpef.

La prestazione - introdotta dalla *Legge 5 maggio 1976, n. 248*, modificata in parte dalla *Legge n. 251/1982* - concerne i superstiti, individuabile in base ai criteri di cui all'*art. 85 Testo Unico*, di invalidi titolari di rendita deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o malattia professionale.

Trattasi di prestazione collegata allo stato di bisogno dei superstiti. È infatti previsto che per la concessione i familiari superstiti non fruiscano di rendita o altra prestazione economica previdenziale (quindi non assistenziale), comprese le pensioni di guerra, erogate a carattere di continuità dallo Stato, Enti pubblici o Organismi stranieri, ne debbano godere di redditi a qualsiasi titolo (con esclusione del reddito della casa di abitazione)